

ISTITUTO "COSTANTE GRIS"  
31021 MOGLIANO VENETO (TV)

---

DECRETO N. 3

del 24/01/2024

## D E C R E T O

### DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO REGIONALE

Il Commissario Straordinario Regionale, **Avv. Enrico Specchio**, nominato con D.G.R. n. 423 del 07/04/2023, ha adottato in data odierna il presente provvedimento avente ad

### O G G E T T O

**INCARICO AD AVV. GIOIA BARBATO PER PATROCINIO LEGALE RICORSO AVANTI GIUDICE DEL LAVORO.**

**Visto**  
**Per l'impegno di spesa**

IL CAPO UFFICIO  
RAGIONERIA E  
AMMINISTRAZIONE

---

IL SEGRETARIO DIRETTORE

---

## **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO REGIONALE**

### **PREMESSO CHE:**

- In data 19 marzo 2015 l'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza "Istituto Costante Gris", C.F. 80000510265 e p. IVA 01243980263, con sede legale in Mogliano Veneto (TV) via Torni n. 51, ha depositato una proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge 27 gennaio 2012 n. 3;
- Con decreto del 19 maggio 2015 il Tribunale di Treviso ha dichiarato aperta la procedura di composizione della crisi e ha disposto, ai sensi dell'art. 10, comma 2 lett. c) L. n. 3/12, il divieto di avviare e/o proseguire azioni esecutive nei confronti del Gris;
- In data 4 luglio 2015 l'Istituto Costante Gris ha integrato/modificato la Proposta, sulla base della transazione nel frattempo raggiunta con la creditrice Siram S.p.A. che, in data 13 maggio 2015, aveva iscritto ipoteca giudiziale sugli immobili dell'Ente;
- Con decreto del 9 dicembre 2015 il Tribunale di Treviso ha omologato l'accordo di composizione della crisi;
- Avverso tale decreto è stato proposto reclamo ed il Tribunale di Treviso, con il decreto n. 2511 del 12 maggio 2016, ha dichiarato la Proposta inammissibile per l'assenza, in capo all'Istituto Costante Gris, del presupposto soggettivo di ammissibilità alla procedura di cui alla L. n. 3/12;
- Avverso il Decreto emesso in sede di reclamo, l'Istituto Costante Gris ha proposto ricorso in Cassazione ex art. 111 Cost.
- Con sentenza del 06/11/2023, la Suprema Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto dall'Istituto, rinviando al Tribunale di Treviso in diversa composizione affinché lo stesso, definitivamente preclusa in quella sede ogni contestazione sulla legittimazione dell'Istituto predetto ad avvalersi della procedura di accordo di composizione della crisi ex art. 7 della legge n. 3 del 2012, proceda all'esame degli altri motivi di reclamo/opposizione ivi non esaminati ed alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

**VISTO** il ricorso notificato all'Ente in data 19/01/2024 dallo Studio Legale Avv. Salvatore Raciti del Foro di Treviso ed avente ad oggetto l'impugnazione del recesso con il quale L'Istituto ha risolto il rapporto di lavoro con la dipendente \_\_\_\_\_ per mancato superamento del periodo di prova;

**DATO ATTO** della necessità di avvalersi del patrocinio di un legale ai fini della resistenza in giudizio e della trattazione della questione;

**RITENUTO** di procedere con l'affidamento dell'incarico professionale in questione all'Avv. Gioia Barbato dell'omonimo studio legale di Mogliano Veneto (TV);

**PRESO ATTO** della regolarità dell'istruttoria e della legittimità degli atti;

## **D E C R E T A**

1. Di richiamare quanto in premessa quale parte integrante del presente atto;

2. Di incaricare l'Avv. Gioia Barbato, dello Studio Legale omonimo di Mogliano Veneto (TV), Via Don Bosco n. 36/2, del patrocinio legale relativo al ricorso citato in premessa;
3. Che le spese relative saranno imputate al conto di costo n. 40010535 – spese legali e notarili;
4. Di incaricare gli Uffici competenti di ogni conseguente adempimento.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
REGIONALE**

Avv. Enrico Specchio



Il presente decreto è stato pubblicato per estratto all'Albo dell'Istituto

24 GEN. 2024

il \_\_\_\_\_



IL FUNZIONARIO INCARICATO

\_\_\_\_\_